

RETTIFICA DEL SALDO CONTABILE DI CONTO CORRENTE E RECUPERO DEGLI INTERESSI INDEBITAMENTE TRATTENUTI DALLA BANCA

ANCORA UNA VOLTA LA CASSAZIONE DALLA PARTE DEL CORRENTISTA

La natura giuridica dei pagamenti effettuati sui conti assistiti da un affidamento di credito ha sempre rappresentato un fertile terreno di confronto ideologico in materia di diritto bancario.

Il dibattito ha sovente coinvolto i concetti di nullità del titolo e - soprattutto - di prescrizione del diritto di rettifica del saldo, nonché di ripetizione dell'eventuale indebito perpetrato dall'Ente creditizio.

Con la recente **Ordinanza n. 3858 del 15 febbraio 2021**, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione è tornata dunque ad esprimersi sull'applicabilità dell'eccezione di prescrizione che – sempre più spesso – gli Istituti Bancari sollevano onde sottrarsi alla restituzione di somme indebitamente trattenute in danno dei correntisti, di fronte alle legittime azioni restitutorie intraprese da questi ultimi.

La pronuncia in commento, infatti, confermando un orientamento già originatosi nella più giovane Giurisprudenza di legittimità (v. Ord. 19 maggio 2020, n. 9141), ha infatti chiarito che “Al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto”.

Una tesi di indiscutibile rettezza giuridica, e che spesso ha trovato – e tutt'ora trova – diritto di cittadinanza in molti degli scritti a firma del nostro studio legale, e che la locale Giurisprudenza di merito sembra sposare, tenuto conto delle recenti pronunce di merito (cfr. Tribunale Civile di Trani, sent. n. 1555 del 19 ottobre 2020, che ha condannato l'Istituto Bancario convenuto a risarcire l'impresa correntista per un indebito arricchimento superiore ad €. 160.000,00).

Ma non è tutto!

La fondamentale Ordinanza n. 3858 in commento ha pure sancito l'inapplicabilità della prescrizione decennale anche al diritto di rettifica del saldo di conto corrente, così statuendo: “non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso”.

D'altro canto, com'è noto, la rettifica del conto non è altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa annotazione, come peraltro già in passato chiarito dalle SS.UU. con la storica sentenza n. 24418 del 2010.

Via della Rep. Italiana n. 115 – 70032 Bitonto (BA)

Tel. 0808962310 – fax 0802220273

Email francescotroysi@troysistudiolegale.it

Pec troysi.francesco@avvocatibari.legalmail.it

TROYSI

STUDIO LEGALE

Ciò posto, è dunque fuori dubbio che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto.

Su tale ultimo rilievo, giova altresì richiamare una recentissima pronuncia di merito della Corte d'Appello di Bari, n. 503 del 17 marzo 2021, che ha confermato la rettifica del saldo di conto corrente di €. 110.000,00 circa, a credito dell'impresa correntista vincitrice in primo grado ed appellata, a fronte di un saldo contabile erroneamente riportato dall'Istituto Bancario, a debito della risparmiatrice, pari a circa €. 40.000,00.

Pertanto, la possibilità per le società correntiste di veder correggere il saldo contabile del proprio conto, così da recuperare ingenti somme, indebitamente trattenute, negli anni, dal proprio Ente Bancario, è sempre più concreta!

Via della Rep. Italiana n. 115 – 70032 Bitonto (BA)

Tel. 0808962310 – fax 0802220273

Email francescotroysi@troysistudiolegale.it

Pec troysi.francesco@avvocatibari.legalmail.it